

R.D. 16 agosto 1926, n. 1914 ⁽¹⁾.

Estensione alla provincia del Carnaro della legislazione sanitaria vigente nel regno.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 1926, n. 270.

Articolo 1

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annesso al regno in virtù del R.D.L. 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei successivi articoli:

tutte le leggi, i decreti-legge, i decreti reali e ministeriali di cui all'art. 1° del R.D. 13 maggio 1923, n. 1238, esclusi gli articoli 164 e 173 del [R.D. 1° agosto 1907, n. 636](#), che approva il testo unico delle leggi sanitarie, già estesi con R.D. 19 giugno 1924, n. 1003; il capo I del titolo III ed il titolo VI del [R.D. 19 luglio 1906, n. 466](#), sulla assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sull'igiene degli abitati nei comuni del regno; il R.D.L. 30 settembre 1918, n. 1461, sui prezzi massimi dei medicinali; la legge 19 novembre 1921, n. 1704, sui mutui per determinate opere pubbliche; ed il R.D. 7 gennaio 1923, n. 76, sui colori nocivi;

la [L. 31 marzo 1912, n. 298](#) (escluse le disposizioni transitorie), sull'esercizio dell'odontoiatria;

le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della [legge 16 luglio 1916 n. 947](#), circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini;

il R.D.L. 27 marzo 1919, n. 1031, circa l'esenzione dalla tassa di bollo e registro delle donazioni a favore di istituti di cura per tubercolosi e di contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e l'arredamento dei medesimi, convertito in legge con la [legge 17 aprile 1925 n. 473](#) (8);

il [R.D. 28 settembre 1919, n. 1924](#), che approva il regolamento sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini;

il R.D.L. 25 settembre 1921 n. 1396 (articoli 1 2, 3, primo comma, 4, primo comma, num. 1 e 2), circa la determinazione dei casi di equipollenza di diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso istituti della cessata monarchia austro-ungarica, convertito in legge con [legge 17 aprile 1925, n. 473](#);

i [R.D. 11 gennaio 1923, n. 167](#), 2 e [R.D. 29 novembre 1925](#), num. 2887 e 2888, contenenti modificazioni al regolamento sulla sanità marittima circa i medici di bordo;

il R.D. 22 marzo 1923, n. 795 (il solo art. 3), circa l'esercizio nel regno delle professioni sanitarie da parte dei laureati diplomati all'estero, rimpatriati per la guerra;

il R.D. 17 giugno 1923, n. 1437, concernente modifica al regolamento 19 luglio 1906, n. 466, sull'assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sull'igiene degli abitati nei comuni del regno;

il R.D. 24 settembre 1923, n. 2238, portante provvedimenti per il collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia;

il R.D.L. 7 ottobre 1923, n. 2388, che modifica la [legge 22 maggio 1913, n. 468](#), sull'esercizio delle farmacie; convertito in legge con la [legge 17 aprile 1925, n. 473](#);

il R.D. 7 ottobre 1923, n. 2520, che modifica gli articoli 46 e 48 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, per l'esercizio delle farmacie;

il [R.D. 21 ottobre 1923, n. 2367](#) contenente disposizioni per la revisione di talune entrate (il solo art. 9);

il R.D. 9 novembre 1923, n. 2534, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 18 febbraio 1923, n. 396, per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente;

il [R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889](#), che approva la riforma degli ordinamenti sanitari;

il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3132, concernente agevolzze per la provvista di acqua potabile e per opere igieniche; convertito in legge con la [legge 17 aprile 1925, n. 473](#);

il R.D.L. 27 aprile 1924, n. 621, circa la composizione del consiglio superiore di sanità; convertito in legge con la [L. 17 aprile 1925, n. 473](#);

il R.D.L. 16 ottobre 1924, n. 2135, relativo alla disciplina dell'uso dei gas tossici; convertito in legge con la L. 6 dicembre 1925, n. 2231;

il [R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938](#), sull'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e oggetti di uso personale e domestico;

il R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2269, concernente la proroga del termine fissato dal secondo comma dell'art. 90 del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889](#);

il R.D. 16 aprile 1925, n. 691, contenente norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 54 del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889](#), e in aggiunta all'art. 66 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, circa la revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie;

il R.D.L. 10 maggio 1925, n. 918, concernente l'estensione al personale sanitario alla dipendenza dei comuni o consorzi, delle disposizioni dell'art. 8 del R.D. 7 ottobre 1923, n. 2349, circa il computo delle campagne di guerra nelle pensioni; convertito in legge con la [legge 18 marzo 1926, n. 562](#);

il [R.D. 24 maggio 1925, n. 1102](#), che approva il regolamento per le miglorie igieniche negli alberghi;

il [R.D. 24 maggio 1925, n. 958](#), circa l'istituzione di una commissione consultiva per l'igiene e l'assistenza scolastica e per l'igiene pedagogica;

il R.D.L. 16 luglio 1925, n. 1421, concernente il passaggio dell'ufficio per le sostanze radioattive dal ministero dell'economia nazionale al ministero dell'interno; convertito in legge con la [legge 18 marzo 1926, n. 562](#);

il R.D.L. 7 agosto 1925, n. 1732, concernente le norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali;

il [R.D.L. 15 agosto 1925, n. 1832](#), concernente le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate per medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici; convertito in legge con la L.18 marzo 1926, n. 562;

il R.D. 11 settembre 1925, n. 1720, portante modificazioni alla tariffa per la verifica del «mais» importato nel regno;

il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2118, concernente modalità per il passaggio dell'ufficio delle sostanze radioattive;

il R.D. 26 ottobre 1925, n. 2165, concernente il passaggio al ministero dei lavori pubblici del servizio relativo alla costruzione degli acquedotti costruiti a spese dello Stato;

il R.D. 22 novembre 1925, n. 2266, concernente le norme relative alla nomina ed ai concorsi degli ufficiali sanitari;

il regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 77, circa la proroga del termine fissato dall'art. 1° del R.D.L. 28 dicembre 1924, n. 2269; convertito in legge con la L.24 maggio 1926, n. 898;

il [R.D. 14 gennaio 1926, n. 125](#), concernente modifica all'art. 31 del regolamento 28 settembre 1919, n. 1924, circa le acque minerali;

la legge 11 febbraio 1926, n. 272, contenente provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra;

il decreto interministeriale 30 giugno 1925, che approva il regolamento per la concessione dei sussidi per opere igieniche e di provvista di acqua potabile;

i decreti ministeriali 17, 20 febbraio, 16 novembre 1923, e 15 luglio 1925, concernenti modifiche al D.M. 13 maggio 1921, che approva la tabella dei laboratori ai quali possono essere affidate le analisi delle acque minerali;

il D.M. 14 settembre 1923 circa la denuncia di casi anche sospetti di lebbra;

il [D.M. 14 ottobre 1923](#), concernente il controllo obbligatorio dei sieri e vaccini;

il D.M. 15 ottobre 1923, relativo alla denuncia obbligatoria, di alcune malattie a carattere diffusivo;

il D.M. 1° dicembre 1923 circa indennità ad estranei alla pubblica amministrazione per i servizi resi all'amministrazione della sanità pubblica;

il D.M. 15 marzo 1924, contenente norme per la difesa del regno contro l'importazione della febbre gialla;

il D.M. 26 giugno 1924, circa le indennità nei luoghi di residenza e nell'ambito di piccole distanze;

il D.M. 15 luglio 1924, che modifica il paragrafo IX delle istruzioni sulle acque minerali, approvate con D.M. 30 aprile 1921;

il D.M. 24 agosto 1924, che modifica le istruzioni 6 dicembre 1924, circa i criteri sul modo di riconoscere il grado di alterazione del granturco;

il D.M. 15 ottobre 1924, che modifica l'elenco delle industrie insalubri;

il D.M. 15 luglio 1925, che modifica l'art. 58 del paragrafo XI delle istruzioni sulle acque minerali, approvate con D.M. 30 aprile 1921;

il D.M. 12 novembre 1925, circa la denominazione dell'ufficio del radio;

il D.M. 6 febbraio 1926, che approva il programma e le norme generali per gli esami di concorso per i posti di ufficiali sanitari.

Articolo 2

I dentisti autorizzati ad esercitare l'odontoiatria dal Ministero dell'interno di Budapest o dal Governo dello Stato Libero di Fiume sino alla annessione all'Italia e che, dalla annessione, abbiano esercitato od esercitino pubblicamente nella città di Fiume o nel territorio annesso, sono autorizzati a continuare l'esercizio professionale in tutto il territorio del Regno, purché abbiano la cittadinanza italiana o la ottengano in virtù dei trattati internazionali o delle leggi concernenti l'acquisto della cittadinanza ⁽²⁾.

(2) Articolo così modificato dal [R.D. 14 giugno 1928, n. 1630](#)

Articolo 3

I diplomi per l'esercizio e delle professioni di medico chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice conseguiti, fino alla data dell'annessione di Fiume da persone che acquistano la cittadinanza italiana a sensi dei trattati internazionali e delle altre leggi e decreti concernenti l'acquisto della cittadinanza italiana, in un istituto debitamente autorizzato dal cessato regno di Ungheria e, se conseguiti in istituti di altri Stati confermati (nostrificati) dall'Ungheria fino alla stessa data, sono equipollenti ai diplomi professionali rilasciati dagli istituti del regno.

Articolo 4

L'equipollenza, di cui all'articolo precedente, è estesa ai diplomi per l'esercizio della professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, che saranno conseguiti dalle persone indicate nell'articolo medesimo in istituti autorizzati dall'Ungheria, non più tardi rispettivamente del 31 dicembre 1928, 1927 e 1926 sempre che le dette persone siano state iscritte regolarmente negli istituti precitati non

più tardi dell'anno accademico 1923-1924, né abbiano successivamente frequentati istituti del regno.

Articolo 5

I diplomi per l'esercizio della professione di levatrice conseguiti, fino alla data di annessione di Fiume, nelle scuole di ostetricia del cessato regno di Ungheria sono equipollenti ai diplomi rilasciati dalle altre scuole di ostetricia del regno.

Articolo 6

Agli effetti del libero esercizio della professione sono, inoltre, equipollenti anche i diplomi di medico-chirurgo e di levatrice conseguiti dalle persone indicate nell'art. 3 in istituti autorizzati dei paesi già appartenenti all'Austria anteriormente alla data del 31 dicembre 1899 fissata dall'ordinamento del regio ministero dell'interno di Budapest n. 93289 del 3 settembre 1898, nonché i diplomi dei sanitari (medici-chirurghi, veterinari, farmacisti e levatrici) conseguiti in qualunque altro tempo e istituto autorizzato di altri Stati e che ottennero l'autorizzazione all'esercizio della relativa professione con regolare decreto dei governi provvisori dello Stato libero di Fiume, purché abbiano la cittadinanza italiana o la conseguano a termini dei trattati internazionali e delle altre leggi dello Stato.

Articolo 7

Le persone fornite di un diploma di veterinario equipollente ai sensi degli articoli precedenti, ma privo del titolo di dottore in veterinaria, sono ammesse a fare gli esami di laurea in zootecnia, di cui agli art. 29 del R.D. 29 novembre 1924, n. 2172, e 72 del R.D. 4 settembre 1925, n. 1762.

Articolo 8

Le persone che chiedono la cittadinanza italiana secondo i trattati internazionali e le leggi dello Stato italiano possono continuare ad esercitare le professioni indicate negli articoli precedenti fino a tanto che non sia intervenuta la decisione definitiva sulla domanda predetta.

Articolo 9

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, in conformità delle norme organiche estese con l'art. 1° del presente decreto, dovrà provvedersi:

a) alla sistemazione dei servizi di vigilanza igienica ed alla riorganizzazione dell'ufficio comunale di igiene della città di Fiume;

b) alla determinazione del numero delle condotte mediche, veterinarie ed ostetriche, alla formazione ed alla revisione dei capitolati di servizio, e, in genere, alla sistemazione dei servizi di assistenza comunale.

Articolo 10

Gli attestati di superato esame di fisicato, già concessi ai sensi dell'ordinanza ungherese 30 settembre 1893, n. 80.099 sono per ogni effetto equiparati a quelli di cui all'articolo 5 del R.D. 29 maggio 1898, n. 219.

Articolo 11

(3).

(3) Sostituisce gli artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32, [L. 22 maggio 1913, n. 468](#).

Articolo 12

Le disposizioni, di cui agli articoli 57, 58 e 60 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, si applicano alle farmacie di cui ai numeri 1 e 2 del precedente articolo. Non si applicano al circondario di Fiume l'art. 31 della L.22 maggio 1913, n. 468, e gli articoli 59, 61, 62, 63, 64 o 65 del regolamento per la sua esecuzione.

Articolo 13

Alle farmacie del circondario di Fiume è concesso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, per uniformarsi a quanto dispone l'art. 58 del [testo unico 1° agosto 1907, n. 636](#).

Articolo 14

Le disposizioni dell'art. 12, terzo e quarto comma, della [legge 22 maggio 1913, n. 468](#), e quelle corrispondenti del regolamento per l'esecuzione della citata legge, entreranno in vigore nella città di Fiume e relativo territorio dopo trascorso il periodo di dieci anni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Articolo 15

Con regi decreti, promossi dal ministro per l'interno, sentiti, ove occorra, gli altri ministri competenti, saranno emanate le ulteriori disposizioni che risultassero necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche in quanto faccia riferimento a disposizioni non ancora estese al territorio del circondario di Fiume, e per l'adattamento di esso ad esigenze ed istituti particolari.

Articolo 16

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto rimarranno abrogate tutte le leggi e tutte le altre disposizioni vigenti nel territorio del circondario di Fiume in quanto riguardino materie dal medesimo regolate, ovvero contengano norme contrarie a quelle contenute nel decreto stesso.